RASSEGNA DEI CONTENUTI FISCALI DEL
DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21 OTTOBRE 2021

Le principali disposizioni di carattere fiscale

È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021*, il decreto-legge 146, n. 21 ottobre 2021, **entrato in vigore il 22 ottobre 2021** (*giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*).

Il decreto contiene varie disposizioni di carattere fiscale di particolare interesse che sono di seguito sinteticamente illustrate.

RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO
(*articolo 1*)

L'articolo 1 dispone **che il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020** (*c.d. rottamazione-ter, c.d. rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio"*) **e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 è considerato tempestivo, e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni, se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021**.

È possibile beneficiare dei c.d. "*5 giorni di tolleranza*" per cui, il versamento, si considera comunque tempestivo se effettuato **entro lunedì 6 dicembre 2021**.

ESTENSIONE DEL TERMINE DI PAGAMENTO PER LE CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE NEL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 DICEMBRE 2021
(articolo 2)

L'articolo 2 dispone che, con riferimento alle **cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021**, **il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo** è fissato **in centocinquanta giorni**.

ESTENSIONE DELLA RATEAZIONE PER I PIANI DI DILAZIONE
(articolo 3)

L'articolo 3, in sostanza, **amplia a 18** (*anziché 10*) **il numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dei piani di dilazione antecedenti la pandemia** (*8 marzo 2020*).

I debitori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (*22 ottobre 2021*), siano incorsi in decadenza da piani di dilazione, **in essere alla data dell'8 marzo 2020**, *sono automaticamente riammessi ai medesimi piani*, relativamente ai quali, **il termine** di pagamento, delle rate sospese, **è fissato al 31 ottobre 2021** al posto che entro il mese successivo al periodo di sospensione (entro lo scorso 30 settembre 2021). Il pagamento potrà quindi avvenire entro il prossimo 2 novembre.

Con riferimento ai **carichi ricompresi nei piani di dilazione**:

a) **restano validi** gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'Agente della Riscossione, nel periodo dal 1° ottobre 2021 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto (22 ottobre 2021) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;

b) **restano acquisiti**, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei già menzionati piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte.

Per le rateizzazioni concesse dopo il periodo di sospensione anti-Covid e richieste fino al 31 dicembre 2021, la **decadenza** è prevista in caso di mancato pagamento di 10 rate.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE
(articolo 5)

Ripartizione del Fondo Lotteria degli Scontrini

Viene disciplinata la ripartizione delle risorse complessivamente disponibili, a legislazione vigente, per la **lotteria degli scontrini**, (56 milioni di euro a decorrere dal 2021), tra premi e spese amministrative.

Con apposito Decreto, che sarà emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, le già menzionate risorse verranno assegnate alle Amministrazioni interessate.

Credito d'Imposta Cultura

L'utilizzo del "***credito d'imposta cultura***" **può avvenire unicamente in compensazione** (eliminata la possibilità di utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi).

Riversamento del "Credito d'Imposta Ricerca e Sviluppo" indebitamente utilizzato

La definizione agevolata introdotta riguarda i casi di "***indebito utilizzo***" **di crediti non spettanti in relazione alle attività poste in essere non qualificabili come attività di Ricerca e Sviluppo** *ovvero* per errori nella quantificazione delle spese agevolabili, allo scopo di deflazionare ipotesi di contenzioso connesse alla misura in questione e di favorire il recupero spontaneo di agevolazioni fruite in ragione di errori scusabili del contribuente, *derivanti dal complesso quadro di regolamentazione e prassi che ha caratterizzato l'agevolazione*.

In particolare, la norma dispone che i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (*22 ottobre 2021*), hanno utilizzato in compensazione il "***credito d'imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo***"**, maturato a decorrere dal periodo d'imposta 2015 e fino al periodo d'imposta 2019**, possono effettuare il **riversamento dell'importo del credito utilizzato <u>senza applicazione di sanzioni e interessi</u>.**

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta precedentemente indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del "***credito d'imposta***".

Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato le disposizioni agevolative in maniera non conforme a quanto indicato dalle diposizioni sull'agevolazione.

La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è in ogni caso <u>escluso</u> nei casi in cui il "*credito d'imposta*" utilizzato in compensazione sia il risultato di <u>condotte fraudolente</u>, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al "***credito d'imposta***".

I soggetti decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti, nel caso in cui gli Uffici, accertino condotte fraudolente.

I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del "***credito d'imposta***" devono inviare **apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre**

2022, specificando il periodo e/o i periodi d'imposta di maturazione del "***credito d'imposta***" per cui è presentata la richiesta; gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo; tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.

Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento potrà essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui:

- **la prima** da corrispondersi *entro il 16 dicembre 2022*;
- **le successive** *entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024*.

In caso di pagamento rateale sono dovuti, *a decorrere dal 17 dicembre 2022*, gli interessi calcolati al tasso legale. *Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione*.

La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.

La procedura in commento non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso in cui l'utilizzo del "***credito d'imposta***" sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.

Obbligo di autocertificazione – Aiuti di Stato –

Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene integrato il "*Decreto Sostegni*" (comma 13 dell'art. 1, del D.L. n. 41/2021) **per ricomprendere** nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle **Sezioni 3.1** "*Aiuti di importo limitato*" e **3.12** "*Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti*" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(20202) 1863 final, **anche le misure di aiuto introdotte nell'ordinamento successivamente** all'entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021:

- contributo a **fondo perduto** previsto dal "*Decreto Sostegni*";
- contributo a **fondo perduto** previsto per le **start-up** (art. 1 ter) dal "*Decreto Sostegni*";
- **definizione agevolata degli avvisi bonari**, (art. 5) del "*Decreto Sostegni*";
- **esenzione della prima rata Imu** prevista dal "*Decreto Sostegni*";
- contributo a **fondo perduto** previsto dal "*Decreto Sostegni bis*";
- **credito d'imposta locazioni**, così come prorogato ad opera del "*Decreto Sostegni bis*".

ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX E SUA SOSTITUZIONE CON UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI "*RICERCA & SVILUPPO*"

(articolo 6)

È prevista l'abrogazione della disciplina del "*Patent Box*" e l'introduzione di una nuova opzione, avente durata pari a 5 anni.

Per i soggetti che decidono di esercitare la richiamata opzione è prevista la **deduzione maggiorata del 90%** *dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti* in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità di esercizio dell'opzione.